



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244"* e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509"* ed, in particolare, l'art. 5, comma 5;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"* e, in particolare, l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett b) della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, l'art. 17, comma 2, lett. d), e l'art. 22, comma 2;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante *"Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"* e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

ce R



VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”* che ha modificato la disciplina di cui al D.M. 30 settembre 2011 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale prevede che con successivo Decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché delle eventuali deroghe alle date di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;

VISTO il D.R. n. 793 del 12 ottobre 2018, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 30 ottobre 2018, e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2018, con il quale è stata approvata l'attivazione presso questo Ateneo dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dall'art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento per il Lazio in data 16 ottobre 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 118, con il quale è stata autorizzata l'attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, agli Atenei che hanno presentato in tempo utile e validamente la propria potenziale offerta formativa, tra cui anche questa Università degli Studi della Toscana, per un totale di 130 posti così distribuiti: n. 40 per la scuola dell'infanzia, n. 40 per la scuola primaria, n. 25 per la scuola secondaria di I grado e n. 25 per la scuola secondaria di II grado;

VISTO il D.R. n. 176 dell'8 marzo 2019, con il quale è stata indetta la selezione pubblica presso l'Università degli Studi della Toscana per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (d'ora in poi, *“Corsi di formazione”*) per l'a.a. 2018/2019;

VISTO il D.R. n. 293, del 12 aprile 2019, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per le prove di accesso ai Corsi di formazione per l'a.a. 2018/2019;

VISTO il D.R. n. 502 del 2 luglio 2019, con il quale è nominato il prof. Alessandro Boccolini componente della Commissione esaminatrice per le prove di accesso ai Corsi di formazione per l'a.a. 2018/2019 presso l'Università degli Studi della Toscana, in sostituzione della prof.ssa Chiara Moroni, dimissionaria;



VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 16 aprile 2019, ha stabilito, tra l'altro, di fissare in € 3.000,00 per ogni corsista il contributo di partecipazione ai sopraindicati Corsi di formazione da versare in 3 rate così suddivise: € 1.000,00 all'atto dell'immatricolazione; € 1.000,00 entro il 31 ottobre 2019; € 1.000,00 entro il 30 novembre 2019, di esonerare dal pagamento del suddetto contributo i corsisti che presentino una disabilità pari o superiore al 66%, e di stabilire in € 1.800,00 per ogni corsista iscritto in soprannumero che ha già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risulta utilmente collocato nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado allo stesso mancante, per il quale l'Ateneo predisporrà dei percorsi abbreviati finalizzati all'acquisizione del titolo; in tal caso il contributo di partecipazione è versato in 3 rate così suddivise: € 600,00 all'atto dell'immatricolazione, € 600,00 entro il 31 ottobre 2019, € 600,00 entro il 30 novembre 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del bando di selezione, tutti i candidati sono stati ammessi con riserva alla procedura concorsuale e che l'Ateneo potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo ai conseguenti adempimenti;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del suddetto bando di selezione, ai sensi del quale *“La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nel rispetto dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare, il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane”*;

VISTO l'avviso pubblicato sul sito *web* di Ateneo, in data 15 luglio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie di merito, risultanti dai verbali della suddetta Commissione esaminatrice, e sono state attivate le procedure di immatricolazione;

VISTI gli avvisi pubblicati sul sito *web* di Ateneo in data 18 luglio 2019, con i quali, a seguito delle rinunce e dell'esercizio delle opzioni da parte di coloro che siano risultati vincitori di più procedure di accesso all'immatricolazione ai Corsi di formazione, si è dato luogo allo scorrimento delle graduatorie di merito, considerata la disponibilità di posti;

VISTO l'avviso pubblicato sul sito *web* di Ateneo in data 18 luglio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del bando di selezione, a seguito delle rinunce e dell'esercizio delle opzioni da parte di coloro che siano risultati vincitori di più procedure all'immatricolazioni ai Corsi di formazione, si è dato avvio alla procedura per integrare le graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, le quali sono risultate composte da un numero di candidati inferiore a quello

CER



dei posti messi a bando, con candidati collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei che ne facciano specifica richiesta fino ad esaurimento dei posti disponibili;

CONSIDERATO che il suddetto art. 4, comma 2, del bando di selezione, testualmente recita: “*A tal fine la graduatoria sarà stilata in considerazione: (a) del punteggio ottenuto nelle prove sostenute nell’Ateneo di provenienza; (b) del punteggio assegnato ai titoli rivalutati in conformità ai criteri previsti nel presente bando*”;

VISTO l’avviso pubblicato sul sito *web* di Ateneo in data 23 luglio 2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie, risultanti dagli atti della Commissione esaminatrice, di coloro che, nei termini e secondo le modalità indicate nel sopraindicato avviso del 18 luglio 2019, hanno presentato istanza di ammissione ai Corsi di formazione per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Università degli Studi della Tuscia;

VISTI gli atti della suddetta Commissione esaminatrice;

ACCERTATA le regolarità formale degli atti;

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvati gli atti delle selezioni per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per l’a.a. 2018/2019, dai quali risultano le graduatorie di merito che formano parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

2. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Viterbo, 24.07.2019

IL RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri